

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2024, n. 13-346

Legge regionale n. 56/1977, articoli 7 e 8 bis. Assunzione delle determinazioni e approvazione della revisione del "Piano Paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002 e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, redatti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.



Seduta N° 26

Adunanza 08 NOVEMBRE 2024

Il giorno 08 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 13-346/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articoli 7 e 8 bis. Assunzione delle determinazioni e approvazione della revisione del "Piano Paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002 e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, redatti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- il Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, all'articolo 3, comma 5, riconosce come validi i contenuti dei piani paesistici approvati secondo la normativa di settore previgente e prevede che tali strumenti siano sottoposti alla verifica di conformità al PPR attuata congiuntamente tra il Ministero della Cultura e la Regione entro dodici mesi dall'approvazione del PPR, a seguito della quale si deve eventualmente provvedere al loro adeguamento e al riconoscimento del loro valore attuativo nel PPR;
- la legge regionale n. 56/1977, all'articolo 8 bis, comma 8, stabilisce che "I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 ...*omissis*...; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione";
- il suddetto articolo 7, al comma 1, prevede che la Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, informa le province, la Città metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e

trasmette gli atti all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione del Documento programmatico;

- il medesimo articolo 7, al comma 2, stabilisce che, conclusa la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della legge stessa e lo trasmette alle province e alla Città metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono parere con deliberazione consiliare e lo trasmettono alla Regione. Il piano è trasmesso inoltre all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale che, nello stesso termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente è data notizia dell'adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni anche ai fini del processo di VAS;

- il medesimo articolo 7, al comma 3, stabilisce che, decorsi i termini di cui al comma 2 entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi.

Premesso, inoltre, che:

- tra gli strumenti di cui al sopra citato articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale n. 56/1977 rientra il "Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)" (PP) approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, che interessa la fascia a lago del territorio comunale già tutelata dal D.M. 25 febbraio 1974 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in comune di S. Maurizio d'Opaglio", porzione del territorio comunale successivamente ricompresa nel più ampio D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio";

- il Comune di San Maurizio d'Opaglio ha recepito lo strumento di pianificazione paesistica con la Variante strutturale al piano regolatore generale approvata con D.G.R. n. 22-5428 del 5 marzo 2007;
- nel corso degli ultimi anni il suddetto Comune ha chiesto alla Regione Piemonte di apportare modifiche al Piano paesistico a seguito dell'attuazione di gran parte delle previsioni in esso contenute e al fine di soddisfare le esigenze nel frattempo intervenute;

- anche in seguito agli esiti del Tavolo tecnico (11 maggio 2023) tra Regione Piemonte (Settori "Urbanistica Piemonte Orientale" e "Pianificazione regionale per il governo del territorio") e Ministero della Cultura (Segretariato e Soprintendenza competente per territorio) previsto dall'articolo 3, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) e dall'articolo 20 del Regolamento di attuazione del medesimo PPR n. 4/R del 22 marzo 2019 per la verifica di coerenza del Piano paesistico vigente, con D.G.R. n. 6-7255 del 24 luglio 2023 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 56/1977, il Documento Programmatico per la revisione del "Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)" approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, comprensivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006, del Rapporto preliminare per il processo di VAS;

- con D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024 è stata adottata la revisione del "Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, comprensiva del Rapporto ambientale e del Piano di monitoraggio ambientale per la fase di valutazione di VAS;

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 56/1977 dalla data di adozione della suddetta revisione sono state disposte le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della medesima

legge ai seguenti elaborati:

Norme di attuazione: articoli 3, 5bis, 10 e 11;

Allegato 2 alle Norme di attuazione: Schede degli edifici, dall'edificio 1 all'edificio 154;

Allegato 3 alle Norme di attuazione: Schede dei tipi di intervento sugli edifici.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 68026 del 11 aprile 2024, il Settore "Pianificazione regionale per il governo del territorio", della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 56/1977, ha trasmesso alla Provincia di Novara la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza;
- con nota prot. n. 68019 del 11 aprile 2024, il suddetto Settore "Pianificazione regionale per il governo del territorio", in qualità di autorità procedente, ha trasmesso al Settore "Valutazioni ambientali e procedure integrate", autorità competente per la VAS, la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione e della fase di consultazione pubblica di VAS, costituita dai documenti adottati con D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024;
- con nota prot. n. 76088 del 22 aprile 2024, l'autorità competente per la VAS ha avviato la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e attivato l'Organo Tecnico Regionale per la fase di valutazione;
- la deliberazione e il comunicato dell'avvenuta adozione sono stati pubblicati rispettivamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 11 aprile 2024 e sul Supplemento ordinario n. 2;
- a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, gli elaborati costituenti la revisione del PP sono stati resi disponibili per la consultazione per 60 giorni sul sito istituzionale della Regione Piemonte e, contestualmente, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO).

Preso atto che, come da documentazione agli atti, nei successivi 60 giorni consecutivi successivi alla pubblicazione, sono complessivamente pervenute diciotto osservazioni e contributi scritti, di cui due, anche se fuori termine, sono stati comunque presi in considerazione, suddivisi in:

- due osservazioni presentate dal Comune di San Maurizio d'Opaglio, individuate e sintetizzate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nell'Allegato A;
- quattordici osservazioni presentate dai soggetti interessati, di cui quattro relative anche alla procedura di VAS, individuate e sintetizzate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nell'Allegato A;
- due contributi presentati dai soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, confluiti anche nel parere motivato.

Preso atto, inoltre, che, con nota prot. n. 103559 del 6 giugno 2024, la Provincia di Novara ha trasmesso il parere di competenza, espresso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 56/1977 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30 maggio 2024.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione e dell'acquisizione delle osservazioni e dei contributi in merito alla procedura di VAS, l'autorità competente per la VAS, con D.D. n. 595/A1605B/2024 del 25 luglio 2024, ha espresso il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e con nota prot. n. 135853 del 30 luglio 2024, ha acquisito un'ulteriore comunicazione inerente alla VAS trasmessa dal Settore "Polizia mineraria, cave e miniere", della Direzione regionale Competitività del sistema regionale;
- il sopra citato Settore "Pianificazione regionale per il governo del territorio" ha provveduto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 56/1977, ad esaminare il parere della Provincia di Novara e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, alla revisione del "Piano paesistico di una parte del comune di San Maurizio d'Opaglio

(NO)", adottata con D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024, ai fini dell'assunzione da parte della Giunta regionale delle determinazioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 56/1977 contenute nell'Allegato A;

- il medesimo Settore "Pianificazione regionale per il governo del territorio", espletata la fase di valutazione della procedura di VAS, tenendo conto delle risultanze del parere motivato, delle osservazioni e dei contributi pervenuti e del parere della Provincia di Novara, ha provveduto alle opportune revisioni e predisposto gli elaborati definitivi ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale della revisione del "Piano paesistico di una parte del comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)" approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa, comprensiva di:

Allegato 1: Ricerca storica

Allegato 2: Verifica di conformità con il PPR

Norme di Attuazione, comprensive di:

Allegato 1: Schede riguardanti i criteri progettuali;

Allegato 2: Schede degli edifici;

Allegato 3: Schede dei tipi di intervento sugli edifici;

Allegato 4: Specifiche prescrizioni d'uso Schede A087 e B054 Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - prima parte;

Tavole di piano:

Tavola 1 dei beni paesaggistici; scala 1:5.000;

Tavola 2 delle componenti paesaggistiche; scala 1:5.000;

Tavola 3 della percezione visiva; scala 1:15.000;

Tavola 4 di raffronto con i beni paesaggistici; scala 1:5.000;

Tavola 5 di raffronto con le componenti paesaggistiche; scala 1:5.000;

Tavola 6 della rete ecologica; scala 1:5.000;

Tavola 7 di piano; scala 1:5.000;

Rapporto ambientale e relativa Sintesi non tecnica;

Piano di monitoraggio;

- tale revisione è corredata da un documento, intitolato "Norme di attuazione - Testo di raffronto", che illustra le modifiche apportate alle Norme di attuazione del PP approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002;

- del "Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002 restano validi i soli elaborati di seguito elencati:

12. Pianta aree di sosta con tavoli di pietra; scala 1:50;

14. Dettagli pavimentazioni; scala 1:10;

14.1 Sassi di delimitazione su terra;

14.2 Lastre di pietra irregolare su terra;

14.3 Ciottoli di bordo su terra;

14.4 Ciottoli e cls su sottofondo;

14.5 Ciottoli e cls su sottofondo;

14.6 Ciottoli e cls su sottofondo (tra muri);

14.7 Ciottoli e lastre su sottofondo (tra muri);

14.8 Ciottoli e lastre su sottofondo;

15. Pianta area deposito rifiuti; scala 1:100.

Ritenuto, pertanto:

- di assumere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 56/1977, le determinazioni sul parere della Provincia di Novara e sulle osservazioni, compresi i contributi dei soggetti

competenti in materia ambientale, alla revisione del “Piano paesistico di una parte del comune di San Maurizio d’Opaglio (NO)”, adottata con D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024, nonché il riscontro al parere motivato, contenute nell’Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 bis, comma 8, della legge regionale n. 56/1977 e ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, la revisione del “Piano paesistico di una parte del comune di San Maurizio d’Opaglio (NO)”, approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, costituita dagli elaborati sopra elencati e corredata del suddetto documento intitolato “Norme di attuazione - Testo di raffronto”, ferma restando la validità degli elaborati sopra elencati.

Richiamato che, ai sensi della D.G.R. 14-8374 del 29 marzo 2024, compete alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Pianificazione regionale per il governo del territorio”, la predisposizione e approvazione con determinazione dirigenziale della Dichiarazione di sintesi prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 152/2006 oltreché l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al medesimo articolo.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;
- la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”;
- il Piano paesaggistico regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- la D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002 di approvazione del “Piano Paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio (NO)”;
- il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019 “Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”;
- la D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024 “Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell’Organo tecnico regionale, di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell’organizzazione e delle modalità operative per l’espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d’impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023”;
- la D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la D.G.R. n. 6-7255 del 24 luglio 2023 di adozione del Documento Programmatico per la revisione del “Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio (NO)” approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, comprensivo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006, del Rapporto preliminare per il processo di VAS;
- la D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024 di adozione della revisione del “Piano Paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio (NO)” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002 e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, redatti ai sensi del decreto legislativo 152/2006.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera

- di assumere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 56/1977, le determinazioni sul parere della Provincia di Novara e sulle osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, alla revisione del "Piano paesistico di una parte del comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)", adottata con D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024, nonché il riscontro al parere motivato, contenuti nell'Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 bis, comma 8, della legge regionale n. 56/1977 e ai sensi del Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la revisione del "Piano paesistico di una parte del comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)" approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati di seguito elencati e corredata del documento intitolato "Norme di attuazione - Testo di raffronto", ferma restando la validità di alcuni degli elaborati di cui al piano approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29 gennaio 2002 come in premessa riportato:

Relazione illustrativa, comprensiva di:

Allegato 1: Ricerca storica

Allegato 2: Verifica di conformità con il PPR

Norme di Attuazione, comprensive di:

Allegato 1: Schede riguardanti i criteri progettuali;

Allegato 2: Schede degli edifici;

Allegato 3: Schede dei tipi di intervento sugli edifici;

Allegato 4: Specifiche prescrizioni d'uso Schede A087 e B054 Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - prima parte;

Tavole di piano:

Tavola 1 dei beni paesaggistici; scala 1:5.000;

Tavola 2 delle componenti paesaggistiche; scala 1:5.000;

Tavola 3 della percezione visiva; scala 1:15.000;

Tavola 4 di raffronto con i beni paesaggistici; scala 1:5.000;

Tavola 5 di raffronto con le componenti paesaggistiche; scala 1:5.000;

Tavola 6 della rete ecologica; scala 1:5.000;

Tavola 7 di piano; scala 1:5.000;

Rapporto ambientale e relativa Sintesi non tecnica;

Piano di monitoraggio;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nonché, ai sensi dell'articolo 39 e 40 del D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | DGR-346-2024-All_1_ver_per Pubbl-Allegato_A_Determinazioni-omissis.pdf |  |
| 2. | DGR-346-2024-All_2-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_RELAZIONE.pdf |  |
| 3. | DGR-346-2024-All_3-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_NORME.pdf |  |
| 4. | DGR-346-2024-All_4-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_RAPPORTO_AMBIENTALE.pdf |  |
| 5. | DGR-346-2024-All_5-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_SINTESI_NON_TECNICA.pdf |  |
| 6. | DGR-346-2024-All_6-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_MONITORAGGIO.pdf |  |
| 7. | DGR-346-2024-All_7-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_1-BENI_PAESAGGISTICI.pdf |  |
| 8. | DGR-346-2024-All_8-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_2-COMPONENTI_PAESAGGISTICHE.pdf |  |
| 9. | DGR-346-2024-All_9-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_3-PERCEZIONE_VISIVA.pdf |  |
| 10. | DGR-346-2024-All_10-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_4-RAFFRONTO_BENI_PAESAGGISTICI.pdf |  |
| 11. | DGR-346-2024-All_11-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_5-RAFFRONTO_COMPONENTI_PAESAGGISTICHE.pdf |  |
| 12. | DGR-346-2024-All_12-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_6-RETE_ECOLOGICA.pdf |  |
| 13. | DGR-346-2024-All_13-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_Tavola_7-PIANO.pdf |  |
| 14. | DGR-346-2024-All_14-PP_San_Maurizio_d'Opaglio_NORME_RAFFRONTO.pdf |  |

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Revisione del “Piano Paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio (NO)” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002. Determinazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 56/1977

Indice

Premessa	3
Parere della Provincia di Novara	5
Osservazioni pervenute da enti	7
Osservazioni pervenute da soggetti interessati	8
Contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale	16
Parere motivato e ulteriori contributi pervenuti dai Settori regionali	19

Premessa

Con D.G.R. n. 5-8366 del 29 marzo 2024 la Giunta regionale ha adottato, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 8, della l.r. 56/1977 gli elaborati della revisione del "Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 220-2997 del 29 gennaio 2002, comprensivi del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, redatti ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Al termine del periodo di consultazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e di pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 56/1977 risultano pervenute le seguenti osservazioni e contributi, oltreché il parere espresso con deliberazione del Consiglio provinciale dalla Provincia di Novara.

Parere della Provincia di Novara

1	Provincia di Novara	D.C.P. n. 24 del 30 maggio 2024
---	---------------------	---------------------------------

Osservazioni pervenute da enti

1	Comune di San Maurizio d'Opaglio	prot. n. 98816 del 29 maggio 2024
2	Comune di San Maurizio d'Opaglio	prot. n. 170064 del 08 ottobre 2024

Osservazioni pervenute da soggetti interessati

1	<i>omissis</i>	prot. n. 83457 del 06 maggio 2024 prot. n. 84284 del 07 maggio 2024 prot. n. 125190 del 12 luglio 2024
2	<i>omissis</i>	prot. n. 84364 del 07 maggio 2024
3	<i>omissis</i>	prot. n. 93767 del 21 maggio 2024
4	<i>omissis</i>	prot. n. 98823 del 29 maggio 2024
5	<i>omissis</i>	prot. n. 101668 del 03 giugno 2024
6	<i>omissis</i>	prot. n. 102296 del 04 giugno 2024
7	<i>omissis</i>	prot. n. 103210 del 05 giugno 2024 prot. n. 103556 del 06 giugno 2024
8	<i>omissis</i>	prot. n. 103554 del 06 giugno 2024
9	<i>omissis</i>	prot. n. 103562 del 06 giugno 2024
10	<i>omissis</i>	prot. n. 105555 del 10 giugno 2024
11	<i>omissis</i>	prot. n. 106226 del 11 giugno 2024
12	<i>omissis</i>	prot. n. 106450 del 11 giugno 2024
13	<i>omissis</i>	prot. n. 106456 del 11 giugno 2024
14	<i>omissis</i>	prot. n. 142791 del 20 agosto 2024

Contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale

1	Arpa Piemonte	prot. n. 105364 del 10 giugno 2024
2	Asl VCO	prot. n. 105793 del 10 giugno 2024

A seguito della pubblicazione e dell'acquisizione delle osservazioni e dei contributi in merito alla procedura di VAS, il Settore regionale "Valutazioni ambientali e procedure integrate", in qualità di

autorità competente per la VAS ha espresso il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e poi acquisito un'ulteriore comunicazione inerente alla VAS trasmessa dal Settore regionale "Polizia mineraria, cave e miniere".

Parere motivato e ulteriori contributi pervenuti dai Settori regionali

1	Organo Tecnico Regionale	D.D. n. 595/A1605B/2024 del 25 luglio 2024
2	Settore Polizia mineraria, cave e miniere	prot. n. 135853 del 30 luglio 2024

Esaminato il parere della Provincia di Novara e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, e tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale, seguono le determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 56/1977 che hanno portato ad alcune modifiche degli elaborati di Piano adottati.

In aggiunta alle modifiche derivanti dall'accoglimento dei pareri, dei contributi e delle osservazioni di cui sopra, agli elaborati di Piano sono state apportate alcune ulteriori, minime rettifiche che non ne hanno alterato il contenuto. In particolare, si è provveduto a correggere alcuni refusi, aggiornare la base cartografica, integrare/precisare alcune voci di legenda, modificare alcune simbologie. Per le aree boscate, è stato adottato il dato relativo alla Carta Tecnica Forestale del Piemonte, edizione 2016.

Parere della Provincia di Novara

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	103559 del 06/06/2024	Provincia di Novara	Osservazione generale	Si dà atto che le approfondite e contestualizzate elaborazioni condotte nella formazione del PP, in adeguamento ai contenuti del Ppr, risultano in sinergia con quanto disposto dal PTP in merito a: ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale, tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico, centri storici, beni di caratterizzazione, aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici, aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici dello sviluppo insediativo residenziale.	-	-
			Rete ecologica	Si evidenzia che la Tavola 6 del PP riporta fedelmente il disegno della rete ecologica del PTP senza effettuare specificazioni ad una scala di maggior dettaglio. Inoltre, benché non prescrittivo, si richiama il Progetto Novara in rete di cui il Consiglio provinciale e la Regione Piemonte hanno preso atto. Si ritiene che la revisione del PP potrebbe essere l'opportunità per dettagliare le disposizioni relative alla Rete a scala comunale, specificando la Tavola 6 e prevedendo un adeguato richiamo all'interno delle Norme (a questo fine, si allega la relativa bozza di Norme tecniche e si riporta il link alle "Linee guida di attuazione della rete ecologica"). In alternativa, tali tutele potrebbero essere introdotte nell'ambito della variante del PRGC.	Parzialmente accolta	Per quanto riguarda l'individuazione cartografica della rete ecologica, la Tavola 6 rappresenta l'insieme degli elementi territoriali che la compongono, inclusi i "corridoi ecologici" di cui al PTP della Provincia di Novara e le "aree sorgente per la biodiversità" e le "aree di valore ecologico (AVE)" di cui al Progetto Novara in rete, che sono stati trasposti alla scala di piano. Infatti, le specificazioni hanno riguardato non tanto questioni di scala, quanto più l'individuazione di nuovi elementi che possono concorrere al funzionamento della rete, tra i quali i canneti e alcuni altri elementi di cui alla Tavola P5 del Ppr. Per quanto riguarda le disposizioni normative, al fine di assicurare una disciplina omogenea a livello comunale, si demanda alla variante generale del PRGC (<i>in itinere</i>) il compito di definire specifiche tutele per gli elementi della rete ecologica e per la loro gestione, in coerenza a quanto disciplinato all'art 2.8 "Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica" al punto 3.3 delle NTA del PTP (cfr. pag. 91 del Rapporto ambientale). Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, assicurare l'inserimento nelle norme di piano di idonee misure volte alla sua gestione e tutela.

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			Fascia lago	Si segnala che, in base all'interpretazione data all'art. 28 comma 3.2 delle Norme di attuazione del PTP, oltre al corso del Torrente Lagna, la Rete ecologica provinciale comprende tutta la fascia lago.	Non accolta	Come si evince dallo stralcio riportato nell'osservazione, il comma 3.2 dell'art. 28 delle Norme di attuazione del PTP si riferisce alle "aste dei corsi d'acqua pubblici" e non ai corpi idrici superficiali in generale. Nel rilevare che la norma in questione non si applica ai territori contermini al lago, e che pertanto l'osservazione non è accolta, si evidenzia comunque che il lago stesso è individuato nella Tavola 6 del PP come "area sorgente per la biodiversità" di cui al Progetto Novara in rete, e che le relative sponde sono tutelate dall'art. 25 delle Norme del PP. Inoltre, si sottolinea che anche le aree boscate interne e contermini al perimetro del PP contribuiscono alla connettività e al funzionamento della rete ecologica in quanto sono sottoposte a normativa di tutela e di valorizzazione.
			Recinzioni	Si evidenzia l'utilità di aggiungere l'indicazione che le recinzioni consentano il passaggio della piccola fauna.	Accolta	Si modifica l'art. 18 delle Norme del PP (Recinzioni) precisando che le recinzioni devono consentire il passaggio della piccola fauna.
			Destinazioni d'uso	Si rileva che per quanto riguarda le destinazioni d'uso "proprie" e "ammesse" per gli edifici, il PP rimanda alla disciplina del PRGC e viceversa, non chiarendo quali esse siano.	Accolta	In accordo con l'AC, si conferma che l'individuazione delle destinazioni d'uso "proprie" e "ammesse" per gli edifici compresi nell'ambito del PP è rimandata alla disciplina del PRGC. Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, accertarne l'inserimento in norma.
			Attività sportive	Si constata favorevolmente che nella revisione del PP è stata mantenuta la limitazione nei confronti di attività sportive impattanti quali motociclismo, motonautica, etc. ma si fa notare che anche il golf rappresenta un'attività sportiva molto impattante dal punto di vista ambientale e che in un ambito come quello del PP può avere ricadute (ad es. sulle risorse idriche) da valutare attentamente.	Accolta	Si elimina il riferimento all'attività golfistica contenuto al paragrafo 1 della Relazione (Obiettivi) in quanto, seppur di natura meramente indicativa, è ritenuto non pertinente all'ambito del PP.

Osservazioni pervenute da enti

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	98816 del 29/05/2024	Comune di San Maurizio d'Opaglio	Depositi attrezzi da giardino e bassi fabbricati	Si richiede di modificare l'art. 24 delle Norme specificando che i bassi fabbricati comprendono anche autorimesse, tettoie, pergolati, strutture aperte almeno su due lati aventi una struttura di disegno semplice (esempio in legno o metallo) e copertura piana non calpestabile.	Accolta	Si modifica l'art. 24 delle Norme del PP (Depositi attrezzi da giardino e bassi fabbricati) specificando che i bassi fabbricati comprendono anche autorimesse, tettoie e pergolati.
2	170064 del 08/10/2024 (fuori termine)	Comune di San Maurizio d'Opaglio	Percorso pedonale	Si richiede la modifica del tracciato del percorso attrezzato, ora previsto da via Lagna con attraversamento sul Torrente Scarpia e fondi privati, con altro percorso che da via Lagna attraversa il guado e costeggia il depuratore lungo la S.P. n. 48 "Lagna-Pella" fino al confine con il Comune di Pella. Si allega estratto cartografico con la proposta di modifica.	Accolta	In tutte le tavole del PP, si modifica il tracciato del percorso attrezzato come da richiesta.

Osservazioni pervenute da soggetti interessati

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	83457 del 06/05/2024 84284 del 07/05/2024 125190 del 12/07/2024	<i>omissis</i>	Demolizione edificio esistente e ricostruzione con ampliamento	Si richiede la possibilità di mantenere l'ampliamento del 40% per l' edificio n. 28 , come da progetto già autorizzato dalla Commissione Locale per il paesaggio (CLP), a seguito del parere favorevole rilasciato dalla competente Soprintendenza il 30/12/2023 con prescrizioni particolari e dalla CLP il 9/1/2024, anche alla luce del lungo periodo intercorso dalla presentazione della prima istanza (luglio 2022) respinta dalla CLP con richiesta di modifiche sostanziali soprattutto al tipo di copertura e dalle successive modifiche dalla Soprintendenza richieste al progetto riformulato.	Non accolta	Da un confronto con l'AC risulta che, conseguentemente ai pareri paesaggistici, sull'edificio in oggetto non è stato rilasciato alcun permesso di costruire nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della salvaguardia della revisione del PP (BUR n. 15 del 11 aprile 2024). Ne deriva che l'edificio è assoggettato alle nuove disposizioni previste dalla revisione del PP. All'edificio si applica pertanto la quota in ampliamento del 20% prevista dalla revisione al fine di limitare gli impatti sul paesaggio che ampliamenti più consistenti potrebbero determinare, con la realizzazione di edifici fuori scala rispetto al contesto della sponda del lago, in un ambito di elevata valenza paesaggistica e visibilità (cfr. Tavola 3 della percezione visiva). L'osservazione pertanto non può essere accolta.
2	84364 del 07/05/2024	<i>omissis</i>	Ristrutturazione edilizia	Per l' edificio n. 112 si richiede di estendere l'intervento alla Ristrutturazione Edilizia (RE anziché RE*), permettendo di ampliare l'edificio di circa 25 mq, con il recupero della superficie del porticato esistente, da chiudere con tamponamenti trasparenti. Per l' edificio n. 113 (darsena), si richiede di estendere l'intervento alla Ristrutturazione Edilizia (RE) con un progetto già autorizzato il 25/1/2017 con autorizzazione paesaggistica n. 2473.	Accolta	Vista la documentazione presentata e valutato il contesto paesaggistico che circonda la proprietà, si ritiene che la chiusura con parete a tutta vetrata del porticato esistente al primo piano dell'edificio n. 112 sia già contemplata nell'intervento di ristrutturazione edilizia RE* prevista dalla relativa Scheda. Sulla darsena censita con il n. 113, per la quale si richiede l'intervento di RE al fine di poter demolire e ricostruire l'intero manufatto a causa di problemi statici delle fondazioni ricavando una terrazza in sostituzione della copertura a due falde, riscontrato che la tipologia edilizia proposta è presente in altre darsene del contesto e che l'eliminazione del pergolato sulla terrazza e il rivestimento dei setti portanti in pietra a vista consentirebbe un inserimento paesaggistico più armonico, si accoglie l'osservazione modificando la relativa Scheda e ammettendo la RE per l'edificio n. 113, con l'ulteriore prescrizione inerente la non ammissibilità

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
						del pergolato sulla terrazza superiore della darsena.
3	93767 del 21/05/2024	<i>omissis</i>	Edificabilità	L'osservazione si riferisce al cambio di destinazione urbanistica del lotto di proprietà del richiedente al fine di realizzare un nuovo edificio residenziale. In particolare, si richiede di rendere edificabile un terreno agricolo confinante con l'abitazione dei genitori (situata al confine con il perimetro del PP, in frazione Opagliolo) per realizzare una residenza autonoma. Viene precisato che prima dell'entrata in vigore del PP 2002 tale terreno era destinato a Aree per servizi e impianti di interesse generale SG, nelle quali era ammessa la nuova edificazione di edifici con indice 0,1 mc/mq.	Non accolta	Il lotto in oggetto ricade interamente nel perimetro del PP e la revisione ne conferma la non edificabilità, già prevista dal piano vigente e il cui valore paesaggistico è stato riconosciuto in fase di adeguamento del PP stesso al Piano paesaggistico regionale (Ppr) inserendolo nelle aree di cui all'art. 40 (Insediamenti rurali di tipo m.i. 10). L'eventuale edificazione del lotto determinerebbe uno sfrangiamento del margine edificato nord della frazione di Opagliolo, creando un nuovo fronte edificato e intaccando l'ampia area agricola prativa che possiede una notevole valenza anche per le ampie visuali verso il fulcro di rilevanza paesaggistica del Palazzo Bettoja e della attigua Cappella e alla vicinanza con la sua area di pertinenza, classificata ai sensi dell'art. 26 Ville e parchi del Ppr. L'osservazione pertanto non può essere accolta.
4	98823 del 29/05/2024	<i>omissis</i>	Individuazione catastale e ricostruzione edifici collabenti/bassi fabbricati	Si segnala che l' edificio n. 22 bis non è correttamente individuato nelle tavole poiché comprende, oltre all'edificio principale, anche due bassi fabbricati accessori. Si richiede se, nella ricostruzione dell'edificio principale (ora collabente) sulla base dello stato originario (tre piani fuori terra, nel rispetto delle dimensioni catastali), sia possibile utilizzare anche strutture portanti in legno e/o ferro con finiture esterne in pietra o intonaco tradizionale. Si richiede se sia possibile ricostruire i due bassi fabbricati (accatastati come collabenti e già presenti nella mappa Rabbini) per adibirli a ricovero rifiuti/attrezzi e autorimessa chiusa.	Accolta	Si rileva che la particella n. 35 del foglio 2 è riferita a edifici censiti in categoria F2 (collabenti). Pertanto, si ritiene di accogliere l'osservazione aggiornando sugli elaborati cartografici la mosaicatura catastale regionale, che riporta l'ingombro planimetrico degli edifici in questione, fermo restando che la possibilità di ricostruzione di edifici, o parti di essi, deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 10 e dall'art. 24 delle Norme del PP e dal DPR 380/2001 e s.m.i., e solo se legittimamente realizzati.
			Pergole	Si richiede se sia possibile realizzare una pergola nell'area in cui sorgeva un vecchio edificio presente solo nella mappa Rabbini.	Accolta	Si specifica che la realizzazione di pergole non è vietata dalle Norme del PP, salvo diverse disposizioni contenute nelle Schede degli edifici.

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
5	101668 del 03/06/2024	<i>omissis</i>	Ampliamento edificio esistente	Per l'edificio censito al Catasto Fabbricati come F. 6 n. 551 sub. 3 (non schedato dal PP), si richiede la possibilità di ristrutturare con cambio di destinazione d'uso e ampliamento pari al 20% del volume esistente.	Accolta	Si rileva che la possibilità di recupero dell'edificio esistente ma non censito è già prevista dall'art. 10 delle Norme del PP che recita: "Su tutti gli edifici residenziali esistenti e accatastati alla data di adozione regionale del PP, non individuati in cartografia o non censiti, purché legittimamente realizzati, sono consentiti interventi di: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con ampliamento del 20% per adeguamenti igienico-funzionali [...]".
6	102296 del 04/06/2024	<i>omissis</i>	Bassi fabbricati	L'osservazione si riferisce a un'unità residenziale situata ai margini del perimetro del PP, priva di autorimessa, deposito attrezzi e basso fabbricato, alla quale è annesso un lotto (inedificato, al di là della strada), che ricade all'interno del perimetro del piano stesso. Si richiede che, nelle aree di pertinenza di edifici residenziali, sia consentita la realizzazione di bassi fabbricati per ricovero auto e sia abbassato il limite previsto dalle Norme del PP per le aree pertinenziali sulle quali edificare depositi attrezzi e bassi fabbricati da 1.000 mq a 700/800 mq.	Non accolta	Si osserva che l'indicazione della proprietà riportata sull'estratto del PP non permette una corretta identificazione né dell'unità residenziale priva di fabbricati accessori, né del lotto di terreno che ricadrebbe nel perimetro del PP. Si ritiene comunque di non modificare l'art. 24 delle Norme del PP (Depositi attrezzi da giardino e bassi fabbricati) riducendo l'attuale limite di 1.000 mq, al fine di evitare una proliferazione di bassi fabbricati anche su terreni di limitata estensione con conseguente alterazione delle aree libere di pertinenza a giardino di molti edifici esistenti. L'osservazione pertanto non può essere accolta.
			Pergole	Si richiede che, nelle aree di pertinenza di edifici residenziali, sia consentita la realizzazione di pergole.	Accolta	Salvo diverse disposizioni contenute nelle Schede degli edifici, si precisa che le pergole non sono vietate all'interno dell'ambito del PP, indipendentemente dalla dimensione del lotto di proprietà.
7	103210 del 05/06/2024 103556 del 06/06/2024	<i>omissis</i>	Edificabilità	L'osservazione riguarda i lotti distinti al Catasto Terreni al F. 2 n. 977 e 980, individuati come aree residenziali di completamento nel certificato di destinazione urbanistica (in allegato). I richiedenti dichiarano di aver acquistato i lotti nel 1996, ottenuto nel 1997 l'autorizzazione per la costruzione di una recinzione lungo il perimetro e commissionato nel 2000 il progetto di una villetta unifamiliare. Venuti a conoscenza	Non accolta	Gli studi geologici, a corredo della variante generale al PRGC in adeguamento al Ppr, confermano l'inedificabilità di oltre la metà del lotto in oggetto, in quanto classificato in classe IIIa ai sensi della Circolare PGR del 8 maggio 1996, n. 7/LAP (zone inidonee a nuovi insediamenti in quanto aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Pertanto non sussistono i presupposti per accogliere l'osservazione.

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
				dell'approvazione del PP vigente, nel 2004 formulano un'osservazione (in allegato) per richiedere una variante al PRGC affinché sia ripristinata la capacità edificatoria del proprio terreno. Nel 2019, ribadiscono le proprie richieste in un'ulteriore osservazione (in allegato). Si richiede quindi che i terreni (F. 2 particelle 977 e 980) siano individuati come aree edificabili di completamento in modo da consentire la costruzione di un nuovo edificio residenziale.		
8	103554 del 06/06/2024	<i>omissis</i>	Edificabilità	L'osservazione si riferisce al cambio di destinazione urbanistica dei lotti di proprietà del richiedente al fine di realizzare un nuovo edificio residenziale. In particolare, si richiede il cambio di destinazione urbanistica per i lotti censiti al Catasto Terreni come F. 2 n. 736 e 737 al fine della realizzazione di un edificio residenziale. Il richiedente ritiene che tale possibilità sia ammissibile in ragione della vicinanza ad altri edifici di nuova edificazione previsti nella precedente versione del PP e dell'esistenza delle opere di urbanizzazione.	Non accolta	I lotti in oggetto ricadono interamente nel perimetro del PP e la revisione ne conferma la non edificabilità, già prevista dal piano vigente e il cui valore paesaggistico è stato riconosciuto in fase di adeguamento del PP stesso al Piano paesaggistico regionale (Ppr) inserendolo nelle aree di cui all'art. 40 (insediamenti rurali di tipo m.i. 10) e, marginalmente, tra le aree boscate come rappresentate dalla Carta Tecnica Forestale regionale ed. 2016. Si rileva, inoltre, che i lotti ricadono all'interno di un'Area a rischio archeologico (vedi Tavola 7 di Piano). L'eventuale edificazione dei lotti, posti al margine ovest della zona urbanizzata, comporterebbe uno sfrangiamento del tessuto edificato esistente la cui densificazione era stata prevista dal PP del 2002 proprio per consentire un moderato sviluppo edificatorio nella località periferica, che all'epoca presentava ancora numerosi lotti liberi interclusi. Inoltre, inciderebbe sulla porzione boscata retrostante e sull'omogeneità dell'area agricola che da questo lato continua senza interruzioni sino ai terreni antistanti la frazione di Opagliolo e di Villa Bettoja. Infine, si rileva che le particelle 736 e 737, oggetto della richiesta di edificazione, sono prive di accesso diretto dalla viabilità esistente. L'osservazione pertanto non può essere accolta.
9	103562 del 06/06/2024	<i>omissis</i>	Edificabilità	Si richiede che sul lotto distinto al Catasto Terreni al F. 2 n. 1420 (acquistato in data 13/5/2024), che	Accolta	All'interno del perimetro del PP, la realizzazione di bassi fabbricati è ammessa nel rispetto dei criteri

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
				è volontà della proprietà anettere all'adiacente lotto n. 56 dove insiste l'edificio n. 31, sia ammessa la realizzazione di bassi fabbricati accessori alla residenza come disciplinati all'art. 24 delle Norme del PP.		definiti dall'art. 24 delle Norme del PP. L'intervento proposto è quindi ammissibile purché effettivamente sussista la condizione di pertinenzialità tra il terreno su cui si intende costruire il basso fabbricato e l'edificio residenziale. Tuttavia, poiché l'osservazione riguarda una porzione di area prativa che, in sede di revisione del PP, è stata ricompresa tra le Aree rurali di elevata biopermeabilità ai sensi dell'art. 19 delle NdA del Ppr e, come tale, soggetta alla direttiva di cui al comma 10 che prevede che "Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare [...]", si ritiene che l'eventuale realizzazione di nuovi bassi fabbricati accessori nel lotto in questione sia ammissibile solo a condizione che non venga pregiudicata la presenza di esemplari arborei di pregio. Si provvede a integrare la Scheda n. 31.
10	105555 del 10/06/2024	<i>omissis</i>	Precisazioni su corretta schedatura immobili e tipo intervento	L'osservazione riguarda una serie di edifici dal n. 7 al n. 9 frazionati in seguito ai lavori di recupero e di ristrutturazione eseguiti negli anni scorsi e al successivo frazionamento immobiliare e alla costituzione di un condominio. Vengono fornite precisazioni sulla corretta ubicazione del portale di accesso principale descritto e erroneamente attribuito nelle schede all'edificio n. 10 e sulla corretta identificazione dei numeri civici degli edifici schedati.	Accolta	Si provvede alle correzioni richieste sulle Schede degli edifici n. 7, 8, 9 e 10.
			Interventi di coibentazione dei fabbricati	Si sottolinea che gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti interventi di coibentazione delle coperture determinano necessariamente un incremento di spessore che deve trovare una	Accolta	In merito alla deroga al mantenimento delle quote di imposta e di colmo sugli edifici che ricadono nel Nucleo di antica formazione, nel caso di interventi di coibentazione, si rimanda all'art. 14, comma 7

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
				deroga alla norma che recita "non è ammessa la modifica delle quote di imposta e di colmo".		del D.lgs. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020, che recita: "Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile". Per maggiore chiarezza, si integra l'art. 10 delle Norme del PP con il riferimento ai casi di esclusione.
11	106226 del 11/06/2024	<i>omissis</i>	Deposito attrezzi	L'osservazione si riferisce ad alcuni fabbricati residenziali posti all'esterno ma in adiacenza al perimetro del PP. Si richiede la possibilità di realizzare, come previsto all'art. 24 delle Norme del PP, un deposito attrezzi nei terreni di proprietà che si trovano invece all'interno dell'ambito del Piano stesso.	Accolta	All'interno del perimetro del PP, la realizzazione di depositi attrezzi è ammessa nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 24 delle Norme del PP. L'intervento proposto è quindi ammissibile purché effettivamente sussista la condizione di pertinenzialità tra il terreno su cui si intende costruire il deposito attrezzi e l'edificio residenziale, anche se esterno all'ambito del PP.

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
12	106450 del 11/06/2024	omissis	Viabilità	Con riferimento agli edifici n. 67 e 68 (Villa Guadagnini), in merito all'art. 20 delle Norme del PP (Viabilità e parcheggi), si chiede se, in caso di richieste di adeguamento dei percorsi per motivate esigenze di accessibilità (anche da parte di mezzi pubblici), l'attuazione possa essere consentita attraverso Permessi di costruire convenzionati (eventualmente strumenti esecutivi SUE) direttamente definiti con l'Amministrazione comunale senza la necessità di ulteriore approvazione da parte di Regione Piemonte.	Accolta	Si specifica che nel caso in cui si rilevi la necessità di interesse pubblico di adeguare il percorso esistente a confine con la proprietà con una diversa ubicazione e per motivate esigenze di accessibilità non è prevista la necessità di ulteriore approvazione da parte regionale, fatte salve le necessarie autorizzazioni previste per la realizzazione dell'opera.
			Pontili e darsene	In merito alla realizzazione di nuovi pontili e darsene private, si chiede se l'immagine riportata nella Scheda riferita all'art. 25 "Attracchi di legno" di cui all'Allegato 1 (Schede riguardanti i criteri progettuali) sia prescrittiva, oltre al riferimento del materiale, anche per la tipologia del manufatto (pontile fisso/non galleggiante).	Accolta	Si specifica che le immagini dell'Allegato 1 alle Norme del PP (Schede riguardanti i criteri progettuali) hanno carattere indicativo e di riferimento; si ricorda che l'intervento in oggetto dovrà comunque essere soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
13	106456 del 11/06/2024	omissis	Piscina	Richiamando il comma 9 dell'art. 10 delle Norme del PP (ossia "Non sono ammessi ulteriori ampliamenti, né la realizzazione nelle aree esterne di pertinenza di manufatti a servizio quali box auto coperti né tettoie, piscine, campi da tennis e strutture similari"), si richiede se sia ammissibile la realizzazione di una piscina privata per l' edificio n. 143 .	Accolta	Si osserva che il comma 9 dell'art. 10 delle Norme del PP è riferito alla ricostruzione degli edifici rurali, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sparsi in area agricola. Pertanto, l'edificio n. 143 non rientra in questa casistica e sulla sua area di pertinenza può essere realizzata una piscina privata da sottoporre, in sede di progettazione esecutiva, alla relativa autorizzazione paesaggistica.
14	142791 del 20/08/2024 (fuori termine)	omissis	Piattaforma per ristorazione	A servizio di un'attività di ristorazione sita in via Lungolago, si richiede di valutare la possibilità di realizzare una struttura aperta, ad uso piattaforma, usando criteri idonei al miglior inserimento paesaggistico. Dalle fotosimulazioni allegate si evince che si tratta di una struttura coperta, sulla superficie del lago, in posizione antistante l' edificio n. 83 .	Parzialmente accolta	L'osservazione è relativa alla richiesta di realizzare una piattaforma aperta, coperta, a servizio di un'attività di ristorazione. Dalle fotosimulazioni allegate si evince che la nuova struttura sarebbe posizionata sulla superficie del lago e dotata di una copertura che potrebbe interferire con la visuale del lago dalla strada comunale (tutelata dalle prescrizioni specifiche contenute nella scheda A087 del Catalogo dei beni paesaggistici del Ppr). La proposta progettuale così come presentata non risulta compatibile con la prioritaria esigenza di

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
						tutelare lo specchio d'acqua che fa da cornice alla costa lacustre e che è stato riconosciuto come paesaggio di notevole interesse pubblico con DM 1 agosto 1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti (n. di riferimento regionale: B054) ammettendo la realizzazione di strutture sulla superficie del lago solo per all'attracco di piccoli natanti (art. 25 delle Norme del PP) e a servizio delle attività di balneazione. Si evidenzia che la Scheda n. 83 prevede, nell'ambito di un progetto di riqualificazione architettonica esteso a tutto l'edificio, la possibilità di un incremento fino al 20% della SL anche con eventuale diversa collocazione della superficie del corpo di fabbrica lungo lago, secondo i criteri dell'art. 10 delle Norme del PP, permettendo quindi lo sviluppo dell'attività esistente. Tuttavia, si ritiene che il posizionamento di una piattaforma galleggiante di limitata dimensione possa essere ammesso purché la stessa sia aperta e priva di copertura, dotata delle necessarie misure di sicurezza per gli utenti e a uso esclusivo per l'attività di ristorazione, con l'obbligo di una sua completa rimozione nel periodo di chiusura stagionale dell'attività stessa.

Contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	105364 del 10/06/2024	Arpa Piemonte	Osservazioni generali	In merito alle osservazioni presentate nella fase di Scoping si accolgono favorevolmente le azioni e i riscontri inseriti nel Rapporto Ambientale ma restano alcuni aspetti che richiedono una maggiore attenzione e conseguenti misure normative.	-	-
			Acque	Si segnala che l'art. 23 <i>bis</i> , in merito agli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, è di carattere generale e necessita di essere maggiormente specificato con riferimento alla fruibilità delle acque di balneazione.	Accolta	Si modifica l'art. 23 <i>bis</i> delle Norme del PP (Aree a servizi pubblici) specificando che gli impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue e meteoriche dovranno garantire la massima tutela delle acque di balneazione.
			Rete ecologica	Si constata favorevolmente che è stata elaborata una specifica Tavola 6 della rete ecologica. Si segnala tuttavia che non sono presenti indicazioni sul tipo di tutela da attribuire ad essa e che devono essere fornite indicazioni utili per la sua gestione, in analogia a quanto fatto per le aree boscate.	Parzialmente accolta	Al fine di assicurare una disciplina omogenea a livello comunale, si demanda alla variante generale del PRGC (<i>in itinere</i>) il compito di definire specifiche tutele per gli elementi della rete ecologica e per la loro gestione, in coerenza a quanto disciplinato all'art 2.8 "Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica" al punto 3.3 delle NTA del PTP (cfr. pag. 91 del Rapporto ambientale). Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, assicurare l'inserimento nelle norme di piano di idonee misure volte alla sua gestione e tutela. Si evidenzia comunque che nelle Norme del PP sono presenti molteplici disposizioni finalizzate alla salvaguardia delle componenti della rete ecologica locale. Oltre alle aree boscate, a titolo esemplificativo si citano l'art. 13 <i>bis</i> (Sistema idrografico) interamente inserito <i>ex novo</i> , l'art. 23 <i>bis</i> (Aree a servizi pubblici) e l'art. 25 (Sponda del lago).
			Piantumazioni nei parcheggi	Per le aree destinate alla realizzazione di nuovi parcheggi si richiede di integrare l'art. 20 prevedendo per le nuove piantumazioni l'obbligo di utilizzo di esemplari autoctoni.	Accolta	Si modifica l'art. 20 delle Norme del PP (Viabilità e parcheggi) specificando che le nuove piantumazioni devono prevedere l'impiego esemplari di specie autoctone.
			Piantumazioni	Verificato che la scheda relativa all'edificio n. 1	Accolta	Si modifica la Scheda n. 1 specificando che le

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			in area di valore ecologico (AVE)	ricade in un'area di valore ecologico (AVE), seppure già fortemente antropizzata per la presenza dell'area portuale, del depuratore, della stazione di pompaggio dismessa e dalle murature in ca di confine, si richiede che le eventuali piantumazioni siano tali da mantenere l'attuale habitat (Alneti planiziali e montani).		nuove piantumazioni devono prioritariamente mantenere l'habitat presente nell'area, individuato dalla CTF 2016 in "Alneti planiziali e montani".
			Vegetazione stagnale e palustre delle rive	Si rileva l'utilità di una rilevazione e perimetrazione dell'attuale presenza di canneti o vegetazione tipica dei bassi fondali da inserire in una tavola di piano.	Accolta	Si modifica la Tavola 6 integrando il dato relativo ai canneti così come rilevati in sede di sopralluogo nel 2023.
			Misure di mitigazione e compensazione ecologica	Per quanto concerne le misure di mitigazione e di compensazione ecologica si evidenzia che, oltre alle opere di miglioramento boschivo, si dovrebbero prevedere anche opere volte al miglioramento della vegetazione ripariale e arborea esistente, al mantenimento o ripristino della naturalità dei riali e alla possibile realizzazione <i>ex novo</i> di ambienti ripariali naturali anche al di fuori dell'area individuata per le compensazioni. Si richiede che l'art. 23 <i>bis</i> inserisca una specifica per l'area di compensazione volta a scongiurare interventi di artificializzazione [dell'ambiente ripariale] e a mantenere nel tempo la sua funzionalità ecologica.	Accolta	Si provvede a integrare l'art. 23 <i>bis</i> (Aree a servizi pubblici) e l'art. 25 (Sponda del lago) delle Norme del PP con riferimenti in merito.
			Indicatore per la vegetazione ripariale e palustre	Si propone di inserire un apposito indicatore sulla vegetazione ripariale e palustre dedicato al controllo dello sviluppo o della regressione di tali ambienti ed eventuali misure correttive in caso di variazioni negative.	Accolta	Si modifica il Piano di monitoraggio inserendo un indicatore di contesto relativo alla verifica periodica dello stato di conservazione della vegetazione ripariale e palustre della sponda lago. All'art. 25 delle Norme del PP (Sponda del lago), si prevede inoltre l'adozione di tecniche di gestione e implementazione dell'habitat a canneto (barriere anti-onde, stuoie, etc.), quale misura correttiva da applicare in caso di variazioni negative dello sviluppo della vegetazione lacustre. Eventuali ulteriori misure correttive potranno essere definite e concordate prioritariamente con Arpa Piemonte.
2	105793 del	Asl VCO	Razionalizzazio	Per quanto riguarda le due strutture a servizio delle	Accolta	Si modifica l'art. 23 <i>bis</i> delle Norme del PP (Aree a

N.	N. PROT.	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
	10/06/2024		ne consumi idrici, trattamento reflui	spiagge pubbliche di Prarolo e Pascolo si evidenzia la necessità di favorire la razionalizzazione dei consumi idrici e predisporre idonei impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue e meteoriche.		servizi pubblici) precisando che per entrambi gli edifici a servizio delle spiagge pubbliche dovranno essere previsti idonei impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue e meteoriche.
			Rifiuti	Si richiede che siano assicurate adeguate misure di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti in considerazione dell'aumento prevedibile di afflusso turistico nelle spiagge attrezzate.	Accolta	Si modifica l'art. 23 <i>bis</i> delle Norme del PP (Aree a servizi pubblici) precisando che, in considerazione dell'aumento prevedibile di afflusso turistico, per entrambi gli edifici a servizio delle spiagge pubbliche dovranno essere assicurate adeguate misure di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo quanto disposto anche dall'art. 22.
			Inquinamento	Nelle aree a parcheggio dovrà essere posta particolare attenzione alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico anche con opere di schermatura del rumore.	Accolta	Si modifica l'art. 20 delle Norme del PP (Viabilità e parcheggi) specificando che per le aree di sosta e parcheggio devono essere adottate opportune misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico.

Parere motivato e ulteriori contributi pervenuti dai Settori regionali

§	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
5.1	Biodiversità e rete ecologica	Si constata favorevolmente che è stata elaborata una specifica Tavola 6 della rete ecologica. Si segnala tuttavia che non sono presenti indicazioni sul tipo di tutela da attribuire ad essa e che devono essere fornite indicazioni utili per la sua gestione, in analogia a quanto fatto per le aree boscate.	Parzialmente accolta	Al fine di assicurare una disciplina omogenea a livello comunale, si demanda alla variante generale del PRGC (<i>in itinere</i>) il compito di definire specifiche tutele per gli elementi della rete ecologica e per la loro gestione, in coerenza a quanto disciplinato all'art 2.8 "Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica" al punto 3.3 delle NTA del PTP (cfr. pag. 91 del Rapporto ambientale). Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, assicurare l'inserimento nelle norme di piano di idonee misure volte alla sua gestione e tutela. Si evidenzia comunque che nelle Norme del PP sono presenti molteplici disposizioni finalizzate alla salvaguardia delle componenti della rete ecologica locale. Oltre alle aree boscate, a titolo esemplificativo si citano l'art. 13 <i>bis</i> (Sistema idrografico) interamente inserito <i>ex novo</i> , l'art. 23 <i>bis</i> (Aree a servizi pubblici) e l'art. 25 (Sponda del lago).
	Biodiversità e rete ecologica - Piantumazioni nei parcheggi	Per le aree destinate alla realizzazione di nuovi parcheggi si richiede di integrare l'art. 20 prevedendo per le nuove piantumazioni l'obbligo di utilizzo di esemplari autoctoni.	Accolta	Si modifica l'art. 20 delle Norme del PP (Viabilità e parcheggi) specificando che le nuove piantumazioni devono prevedere l'impiego esemplari di specie autoctone.
	Biodiversità e rete ecologica - Piantumazioni in area di valore ecologico (AVE)	Verificato che la scheda relativa all'edificio n. 1 ricade in un'area di valore ecologico (AVE), seppure già fortemente antropizzata per la presenza dell'area portuale, del depuratore, della stazione di pompaggio dismessa e dalle murature in ca di confine, si richiede che le eventuali piantumazioni siano tali da mantenere l'attuale habitat (Alneti planiziali e montani).	Accolta	Si modifica la Scheda n. 1 specificando che le nuove piantumazioni devono prioritariamente mantenere l'habitat presente nell'area, individuato dalla CTF 2016 in "Alneti planiziali e montani".
	Biodiversità e rete ecologica - Vegetazione stagnale e palustre delle rive	Si rileva l'utilità di una rilevazione e perimetrazione dell'attuale presenza di canneti o vegetazione tipica dei bassi fondali da inserire in una tavola di piano.	Accolta	Si modifica la Tavola 6 integrando il dato relativo ai canneti così come rilevati in sede di sopralluogo nel 2023.
	Biodiversità e rete ecologica - Rete ecologica	Si evidenzia che la Tavola 6 del PP riporta fedelmente il disegno della rete ecologica del PTP senza effettuare specificazioni ad una scala di maggior dettaglio. Inoltre, benché non prescrittivo, si richiama il Progetto Novara in rete di cui il Consiglio provinciale e la Regione Piemonte hanno preso atto. Si ritiene che la revisione del PP potrebbe essere l'opportunità per dettagliare le disposizioni relative alla Rete a scala	Parzialmente accolta	Per quanto riguarda l'individuazione cartografica della rete ecologica, la Tavola 6 rappresenta l'insieme degli elementi territoriali che la compongono, inclusi i "corridoi ecologici" di cui al PTP della Provincia di Novara e le "aree sorgente per la biodiversità" e le "aree di valore ecologico (AVE)" di cui al Progetto Novara in rete, che sono stati trasposti alla scala di piano. Infatti, le specificazioni hanno riguardato non tanto

§	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		comunale, specificando la Tavola 6 e prevedendo un adeguato richiamo all'interno delle Norme (a questo fine, si allega la relativa bozza di Norme tecniche e si riporta il link alle "Linee guida di attuazione della rete ecologica"). In alternativa, tali tutele potrebbero essere introdotte nell'ambito della variante del PRGC.		questioni di scala, quanto più l'individuazione di nuovi elementi che possono concorrere al funzionamento della rete, tra i quali i canneti e alcuni altri elementi di cui alla Tavola P5 del Ppr. Per quanto riguarda le disposizioni normative, al fine di assicurare una disciplina omogenea a livello comunale, si demanda alla variante generale del PRGC (<i>in itinere</i>) il compito di definire specifiche tutele per gli elementi della rete ecologica e per la loro gestione, in coerenza a quanto disciplinato all'art. 2.8 "Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica" al punto 3.3 delle NTA del PTP (cfr. pag. 91 del Rapporto ambientale). Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, assicurare l'inserimento nelle norme di piano di idonee misure volte alla sua gestione e tutela.
	Biodiversità e rete ecologica - Fascia lago	Si segnala che, in base all'interpretazione data all'art. 28 comma 3.2 delle Norme di attuazione del PTP, oltre al corso del Torrente Lagna, la Rete ecologica provinciale comprende tutta la fascia lago.	Non accolta	Come si evince dallo stralcio riportato nell'osservazione, il comma 3.2 dell'art. 28 delle Norme di attuazione del PTP si riferisce alle "aste dei corsi d'acqua pubblici" e non ai corpi idrici superficiali in generale. Nel rilevare che la norma in questione non si applica ai territori contermini al lago, e che pertanto l'osservazione non è accolta, si evidenzia comunque che il lago stesso è individuato nella Tavola 6 del PP come "area sorgente per la biodiversità" di cui al Progetto Novara in rete, e che le relative sponde sono tutelate dall'art. 25 delle Norme del PP. Inoltre, si sottolinea che anche le aree boscate interne e contermini al perimetro del PP contribuiscono alla connettività e al funzionamento della rete ecologica in quanto sono sottoposte a normativa di tutela e di valorizzazione.
	Biodiversità e rete ecologica - Recinzioni	Si evidenzia l'utilità di aggiungere l'indicazione che le recinzioni consentano il passaggio della piccola fauna.	Accolta	Si modifica l'art. 18 delle Norme del PP precisando che le recinzioni devono permettere il passaggio della piccola fauna.
5.2	Tutela delle acque - Conservazione e riqualificazione degli habitat a canneto	Si richiede di verificare lo stato di avanzamento degli "interventi di conservazione e riqualificazione degli habitat a canneto spondale del lago d'Orta" in località Punta Casario, previsti nell'ambito del Bando 2020 - Riqualificazione dei Corpi idrici piemontesi.	Accolta	Si modifica la Tavola 6 della rete ecologica integrando il dato relativo ai canneti, così come rilevati presso la località Punta Casario in sede di sopralluogo nel 2023.
	Tutela delle acque - Trattamento e smaltimento reflui	Si segnala che l'art. 23 <i>bis</i> , in merito agli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, è di carattere generale e necessita di essere maggiormente specificato con riferimento alla fruibilità delle acque di balneazione.	Accolta	Si modifica l'art. 23 <i>bis</i> delle Norme del PP (Aree a servizi pubblici) specificando che gli impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue e meteoriche dovranno garantire la massima tutela delle acque di balneazione.
5.3	Foreste - Frutteti	In merito all'art. 14 delle Norme del PP, si propone di separare il	Non accolta	Trattandosi di una revisione, l'osservazione non è accolta in

§	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		tema "boschi e foreste" dal tema "frutteti" in quanto materie di competenza di Settori regionali diversi e poco coerenti tra loro per disciplina.		quanto si ritiene di apportare modifiche alla struttura delle Norme del PP solo ove strettamente necessario, senza stravolgere l'articolato vigente.
	Foreste - Norme selvicolturali	Con riferimento all'art. 14 delle Norme del PP, si propone di stralciare le seguenti norme selvicolturali in quanto ritenute non coerenti con l'art. 16, comma 13 delle NdA del Ppr: • "eliminando con mezzi meccanici gli infestanti e tendendo a trasformare il bosco da ceduo a bosco ad alto fusto introducendo inoltre varietà autoctone in sostituzione graduale delle essenze non propriamente indigene"; • "sono favoriti gli interventi di diradamento della vegetazione arborea e arbustiva"; • "nella forma di governo forestale attuata a fustaia garantendone il rinnovamento naturale nel tempo". Inoltre, si richiama l'art. 16, comma 11 delle NdA del Ppr.	Non accolta	L'osservazione non è accolta in quanto non si ravvisa l'incoerenza della norma rispetto alle NdA del Ppr. Le misure trattate all'art. 14 delle Norme del PP sono atte al mantenimento del paesaggio e delle visuali mediante apposite azioni di gestione forestale che vengono incentivate, comunque nel rispetto delle leggi forestali regionali e nazionali vigenti. L'art. 16, comma 11 delle NdA del Ppr si applica ai boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CE, ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000. Il territorio del PP non è interessato dalla presenza di tali boschi.
5.4	Aspetti paesaggistici	Si dà atto che le approfondite e contestualizzate elaborazioni condotte nella formazione del PP, in adeguamento ai contenuti del Ppr, risultano in sinergia con quanto disposto dal PTP in merito a: ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale, tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico, centri storici, beni di caratterizzazione, aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici, aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici dello sviluppo insediativo residenziale.	-	-
	Destinazioni d'uso	Si rileva che per quanto riguarda le destinazioni d'uso "proprie" e "ammesse" per gli edifici, il PP rimanda alla disciplina del PRGC e viceversa, non chiarendo quali esse siano.	Accolta	In accordo con l'AC, si conferma che l'individuazione delle destinazioni d'uso "proprie" e "ammesse" per gli edifici compresi nell'ambito del PP è rimandata alla disciplina del PRGC. Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, accertarne l'inserimento in norma.
	Attività sportive	Si constata favorevolmente che nella revisione del PP è stata mantenuta la limitazione nei confronti di attività sportive impattanti quali motociclismo, motonautica, etc. ma si fa notare che anche il golf rappresenta un'attività sportiva molto impattante dal punto di vista ambientale e che in un ambito come quello del PP può avere ricadute (ad es. sulle risorse idriche) da valutare attentamente.	Accolta	Si elimina il riferimento all'attività golfistica contenuto al paragrafo 1 della Relazione (Obiettivi) in quanto, seppur di natura meramente indicativa, è ritenuto non pertinente all'ambito del PP.
5.5	Aspetti di valenza	Si prende atto che il PP prevede alcune "aree idonee" alla	-	-

§	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
	urbanistica - Aree a standard	realizzazione degli standard pubblici, senza che le stesse risultino conformative per le proprietà intereferte; le stesse aree sono coerentemente individuate dalla PTPP della variante generale al PRGC come aree a standard.		
	Aspetti di valenza urbanistica - Regolamento Edilizio Tipo regionale	Si prende atto che gli incrementi ammessi dal PP, originariamente espressi in mc, sono stati ricondotti a mq di SL coerentemente con quanto previsto dal RET.	-	-
	Aspetti di valenza urbanistica - Procedimento di variante urbanistica generale	Si evidenzia che per la porzione di territorio interessata dal PP la variante generale al PRGC rinvia ai contenuti cartografici e normativi del PP, provvedendo esclusivamente a individuare – coerentemente alle “aree idonee per servizi pubblici” di cui alla Tavola 7 di piano – le aree a standard, alcune delle quali oggetto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.	-	-
6	Misure di mitigazione e compensazione ecologica	Si condividono positivamente le misure mitigative previste dal PP e si suggerisce di valutare un loro ulteriore affinamento in tema di:	-	-
	Mitigazioni - Efficienza energetica	Si suggerisce di introdurre norme volte all'efficientamento energetico dei fabbricati in caso di interventi di ristrutturazione edilizia e/o demolizione e ricostruzione attenendosi, per quanto tecnicamente possibile, a linee guida per la bioedilizia riconosciute (Protocollo Itaca Piemonte, CasaClima).	Accolta	Si precisa che tali aspetti sono già in parte trattati all'art. 10 delle Norme del PP, in cui sono ammesse le tecnologie costruttive “green building” o di bioedilizia per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. In ogni caso, si integra il testo con un riferimento in merito.
	Mitigazioni - Qualità prestazionale e sostenibilità ambientale	Si suggerisce di prevedere specifiche raccomandazioni da rispettare in ambito edilizio richiamando, ad esempio, gli <i>Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti</i> approvati con DGR 22 marzo 2010, n. 30-13616.	Accolta	Si precisa che il PP ha disciplinato nel dettaglio la progettazione edilizia per ogni tipo di intervento. In ogni caso, si integra l'Allegato 1 alle Norme del PP (Schede riguardanti i criteri progettuali) con il riferimento agli indirizzi e alle linee guida per la pianificazione e progettazione della Regione Piemonte.
	Mitigazioni - Contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso	Si suggerisce di richiamare per tutti gli interventi edilizi, il rispetto dei requisiti acustici passivi e dei livelli sonori interni agli edifici residenziali previsti dalle norme di settore vigenti.	Non accolta	Si ritiene di non richiamare la necessità di rispettare le norme di settore vigenti in quanto la loro applicazione è implicita e non dipende dalle Norme del PP.
		Si suggerisce di richiamare il rispetto dei requisiti tecnici minimi per gli impianti d'illuminazione esterna, come indicati nell'Allegato A alla l.r. 3/2018 e di prevedere che la progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia siano corredati delle necessarie misure di contenimento delle fonti di inquinamento	Accolta	Oltre a quanto già disposto all'art. 20 delle Norme del PP (Viabilità e parcheggi), si integra l'art. 21 (Fontane, illuminazione, segnaletica: cartelli indicatori e cartelli esplicativi) con un riferimento in merito.

§	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		luminoso.		
	Compensazioni - Area di compensazione	Si dà atto che è stata individuata un'area idonea per le compensazioni come richiesto in fase di <i>scoping</i> .	-	-
	Compensazioni - Opere	Si evidenzia che, oltre alle opere di miglioramento boschivo, si dovrebbero prevedere anche opere volte al miglioramento della vegetazione ripariale e arborea esistente, al mantenimento o ripristino della naturalità dei riali e alla possibile realizzazione <i>ex novo</i> di ambienti ripariali naturali anche al di fuori dell'area individuata per le compensazioni. Si richiede che l'art. 23 <i>bis</i> inserisca una specifica per l'area di compensazione volta a scongiurare interventi di artificializzazione [dell'ambiente ripariale] e a mantenere nel tempo la sua funzionalità ecologica.	Accolta	Si provvede a integrare l'art. 23 <i>bis</i> (Aree a servizi pubblici) e l'art. 25 (Sponda del lago) delle Norme del PP con riferimenti in merito.
	Compensazioni - Recepimento	Si raccomanda di prevedere il recepimento nella variante generale al PRGC delle misure di compensazione individuate.	Accolta	Sarà cura del Settore scrivente, in sede di adeguamento del PRGC al Ppr, assicurare l'inserimento nelle norme di piano di idonee misure volte all'attuazione delle misure di compensazione individuate.
7	Piano di monitoraggio	Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006, il Piano di monitoraggio deve essere scorporabile dal Rapporto ambientale.	Accolta	Il Piano di monitoraggio costituisce un elaborato a sé stante.
		Si informa che, con le modifiche apportate dalla l. 108/2021 all'art. 18 del D.lgs. 152/2006, il monitoraggio è divenuto un procedimento vero e proprio. Ne consegue che è necessario che: - gli indicatori siano strutturati in modo tale da consentire le verifiche dello stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo dello stesso al raggiungimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionale; - siano definiti periodicità e indice del Report di monitoraggio, per il quale si riporta una proposta di indice.	Accolta	Gli indicatori del Piano di monitoraggio sono stati strutturati come richiesto, integrando le specifiche schede degli indicatori di contesto e di processo con l'indicazione della periodicità di rilevamento. Il capitolo relativo a tempi e modi del monitoraggio è stato integrato con il paragrafo 3.1 "Indice dei Report di monitoraggio" che ne illustra la struttura.
	Piano di monitoraggio - Indicatore per la vegetazione ripariale e palustre	Si propone di inserire un apposito indicatore sulla vegetazione ripariale e palustre dedicato al controllo dello sviluppo o della regressione di tali ambienti ed eventuali misure correttive in caso di variazioni negative.	Accolta	Si modifica il Piano di monitoraggio inserendo un indicatore di contesto relativo alla verifica periodica dello stato di conservazione della vegetazione ripariale e palustre della sponda lago. All'art. 25 delle Norme del PP (Sponda del lago), si prevede

§	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
				inoltre l'adozione di tecniche di gestione e implementazione dell'habitat a canneto (barriere anti-onde, stuoie, etc.), quale misura correttiva da applicare in caso di variazioni negative dello sviluppo della vegetazione lacustre. Eventuali ulteriori misure correttive potranno essere definite e concordate prioritariamente con Arpa Piemonte.
-	Cave attive o previste	Si comunica che, alla data odierna, sul territorio comunale non sono presenti cave attive né Poli estrattivi previsti dal Piano regionale attività estrattive (PRAE).	-	-
	Permesso di ricerca per minerali	Per completezza d'informazione, si segnala la D.D. 278/A1906A/2024 inerente l'esclusione dalla procedura di VIA di un permesso di ricerca per minerali feldspatici in un'area situata presso la località Alzo, tra i comuni di Madonna del Sasso (VB), Pella (NO) e San Maurizio d'Opaglio.	-	Come da documentazione acquisita agli atti con nota prot. n. 99913 del 30/05/2024, si è verificato che il permesso di ricerca di cui alla D.D. 278/A1906A/2024 riguarda una porzione di territorio esterna al perimetro del PP, per la quale quindi non vale il divieto di attività estrattive e cave di cui all'art. 7 delle Norme del PP.

Nota:

Gli altri allegati della presente Dgr n. 13-346 dell'8 novembre 2024 sono consultabili sul Supplemento n. 6 del 11/11/2024 del Bollettino ufficiale n. 45 del 7/11/2024 al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2024/45/suppo6/00000027.htm>

o sul sito regionale al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/altri-strumenti-pianificazione-valenza-paesaggistica>